



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione II, in persona del G.U. Dr.ssa Elmelinda Mercurio,

letti gli atti del procedimento unitario iscritto al R.G. n. 54/2026 su ricorso proposto da

[redacted] nato il [redacted]

residente in [redacted] ed elettivamente domiciliato in Maddaloni (CE) alla via Largo Montevergine, n.2, presso lo studio dall'Avv. Michele Carlino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- parte ricorrente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 03.03.2026 e iscritto al ruolo generale il 04.03.2026, il sig. [redacted] adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza - CCII).

La proposta di risanamento originaria prevedeva il soddisfacimento dei crediti per un importo complessivo pari ad euro 46.200,00, da rateizzarsi secondo le tempistiche e le modalità dettagliate nel piano allegato al ricorso (cfr. allegato 3 ricorso introduttivo).

Esaminati gli atti, il Tribunale, con decreto depositato il 19.05.2026, ritenendo necessario integrare l'istruttoria ai fini del vaglio di ammissibilità, assegnava al debitore e all'OCC termine di quindici giorni per: 1) fornire chiarimenti documentati in ordine alle cause del sovraindebitamento, con specifico riferimento ai periodi di cassa integrazione e di malattia; 2) depositare il contratto di mutuo onde verificare la natura dell'obbligazione e la regolarità del pagamento delle rate in corso; 3) specificare i criteri di determinazione dei compensi professionali previsti per l'OCC e per l'Advisor; 4) adeguare il piano al disposto dell'art. 68, comma 5, CCII con riguardo agli interessi sui crediti privilegiati, prevedendo altresì l'accantonamento per il compenso dell'OCC ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII.

Contestualmente, il Giudice rigettava l'istanza di concessione di misure cautelari, rilevando come la loro adozione presupponesse una prognosi favorevole circa l'ammissibilità della procedura, preclusa sino al perfezionamento dei richiesti chiarimenti istruttori.

Depositata la documentazione integrativa, il Tribunale, con successivo decreto del 21.06.2026, riscontrata *prima facie* la inesistenza di condizioni ostative – ex art. 69 CCI – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore, “ferma ogni più compiuta valutazione sulla colpa grave e sulla fattibilità nella fase della omologazione, anche alla luce della interlocuzione col ceto creditorio e del contraddittorio con l'istante, in relazione alle circostanze già indicate nel decreto di integrazione”, disponeva la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web dell'Ufficio, onerando l'OCC di darne tempestiva comunicazione ai creditori. Con il medesimo provvedimento venivano disposte le misure protettive ed esecutive, vietando l'inizio o il proseguimento di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché l'acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori con titolo o causa anteriore.

L'OCC provvedeva quindi a pubblicare sul sito del Tribunale e alle comunicazioni a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 CCII. Nel termine di venti giorni assegnato per la formulazione di eventuali contestazioni, la depositava le proprie osservazioni.

1. La competenza territoriale.

Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito, essendo il debitore Pt_I
 e dunque, all'interno del relativo circondario.

2. Lo stato di sovraindebitamento e la qualifica di consumatore dei ricorrenti.

In via preliminare, risulta pienamente provata la qualifica di consumatore in capo al ricorrente.

L'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta – anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile – e che accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella medesima qualità.

Dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che il svolge l'attività di assistente di volo alle dipendenze della società ITA S.p.a. e che le obbligazioni

assunte sono state contratte per soddisfare esigenze di natura strettamente personale e familiare.

Sotto il profilo oggettivo, l'accesso alla procedura di ristrutturazione è subordinato alla sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, inteso come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare una rilevante difficoltà ovvero una definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Nel caso di specie, sussiste il requisito oggettivo del sovraindebitamento, considerato che, per far fronte alle esigenze della vita quotidiana e familiare, il debitore ha stipulato diversi contratti di finanziamento a carattere personale (nello specifico, sette).

In particolare, nella prospettazione del debitore e documentato in atti, il ricorso sistematico al credito al consumo si è reso necessario a causa di una concomitanza di fattori avversi quali: 1) la separazione personale dal coniuge, con conseguente necessità di reperire un'autonoma abitazione e sostenere ulteriori costi fissi; 2) l'insorgenza di problemi di salute che hanno inciso negativamente sulla sua capacità lavorativa e sul complessivo reddito percepito; 3) la necessità di sostenere le spese per il mantenimento della figlia universitaria; 4) l'aumento dei costi legati alle trasferte e alla permanenza all'estero per ragioni di servizio, non integralmente coperti dalle diarie riconosciute dal datore di lavoro; 5) l'incremento generale del costo della vita e la crescita delle spese ordinarie del nucleo familiare.

3. Sulla sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII.

In ordine ai profili di ammissibilità soggettiva, giova ricordare che l'art.69 CCI, dispone che "Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Tanto ricordato, e venendo alla valutazione delle condizioni, si osserva che il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni antecedenti il deposito della domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Parimenti, non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori.

Costituiscono atti in frode – idonei a determinare la declaratoria di inammissibilità della procedura – le condotte volte all'occultamento di fatti rilevanti ai fini della compiuta valutazione delle condizioni patrimoniali, reddituali e dello stato di sovraindebitamento del proponente, nonché gli atti di disposizione che abbiano arrecato un effettivo

depauperamento del patrimonio del debitore, pregiudicando la garanzia generica del ceto creditorio ed integrando i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti non emergono atti di disposizione straordinaria o pagamenti preferenziali idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori ovvero a ridurre in misura consistente la garanzia patrimoniale nel periodo antecedente alla presentazione del ricorso.

Da ultimo, con riferimento al requisito di cui al primo comma, ultima parte, dell'articolo 69 CCI, ovvero la circostanza che il debitore non abbia dato luogo alla condizione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode, il Tribunale ritiene, esaminato il compendio istruttorio, che tale requisito difetti nel caso di specie, e tanto anche alla luce delle contestazioni di parte creditrice, di cui al seguente paragrafo.

4. Le osservazioni di

A seguito delle comunicazioni rimesse ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII, ha depositato tempestive osservazioni la creditrice in forza del contratto di finanziamento mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio n. 100189 (sottoscritto originariamente con la Banca di Sconto S.p.A. in data 29 agosto 2023 per il montante di € 27.840,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 232,00 ciascuna).

Tale rapporto è stato ceduto ad a seguito di cessione di ramo d'azienda con effetto dal 1° settembre 2025; le attività di amministrazione, gestione e recupero del credito sono rimaste in capo alla medesima ^{Con} in qualità di mandataria della cessionaria del credito.

In risposta alle prospettazioni del debitore – il quale ha lamentato una carente valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziari al momento dell'erogazione dei prestiti –, ha eccepito l'inconferenza di tali contestazioni.

La creditrice ha evidenziato che la facilità di accesso al credito non può elidere né attenuare la responsabilità del consumatore per l'imprudente assunzione degli impegni finanziari. Secondo la ricostruzione dell'istituto di credito, il profilo soggettivo del debitore rimane centrale e l'accesso alla procedura presuppone l'assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, CCII), valutazione che prescinde dalla condotta del finanziatore.

5. La valutazione della colpa grave, il merito creditizio e l'inammissibilità della domanda.

Le argomentazioni svolte dal creditore opposto sono meritevoli di accoglimento e conducono al rigetto dell'istanza di omologazione.

La disamina della questione inerente alla valutazione del merito creditizio non può prescindere da una rigorosa verifica del grado di colpa in cui è incorso il consumatore al momento del ricorso al credito.

L'assenza di un meccanismo di voto dei creditori nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore impone, infatti, un vaglio giudiziale particolarmente rigoroso, volto a contemperare il *favor debitoris* con la tutela del ceto creditorio e la stabilità del sistema creditizio.

Sotto il profilo sistematico, il Codice della Crisi (artt. 67 e 70 CCII) distingue il controllo meramente formale della prima fase, dal successivo vaglio di ammissibilità giuridica e di merito in sede di omologazione, laddove il Giudice è tenuto a verificare l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 69 CCII.

Sul piano sostanziale, il richiamato art. 69 CCII conferma che il sovraindebitamento non deve essere stato causato da dolo, malafede o colpa grave. Come detto, l'art. 69 CCII, costituisce condizione soggettiva ostativa per l'accesso al piano l'aver "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Contestualmente all'art. 68 co. 2 CCII è fatto onere all'OCC di relazionare su "a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte". Le norme menzionate si pongono in sostanziale continuità con la precedente normativa contenuta nella L. 3/2012 e, dunque, anche a seguito della riforma permane invariato il giudizio sulla "meritevolezza" del debitore che versi in colpa grave, dolo o frode. Al Tribunale spetta il compito di individuare le condotte debitorie che non siano state informate a principi di sana e diligente gestione patrimoniale dei propri interessi, allo scopo di inibire l'accesso alla procedura ai soggetti che abbiano assunto obbligazioni in maniera ingiustificata o con la consapevolezza di non potervi adempiere, in contrasto con la ratio premiale dell'istituto. Al giudizio negativo del Tribunale sono sottratti invece i debitori che versano in colpa lieve, mossi da mera leggerezza nelle scelte di consumo o vittime degli abusi del mercato creditizio. Il sindacato di meritevolezza non può dunque prescindere dal preliminare esame delle cause dell'indebitamento, ma è ad esse intimamente connesso (cfr. Tribunale Napoli Nord, 7/7/2021: "è la stessa legge che dà rilievo alle cause del sovraindebitamento ed alla diligenza posta nell'assumere le obbligazioni all'art. 9, comma 3-bis L. 3/12, che le inserisce nel contenuto obbligatorio della relazione particolareggiata dell'OCC a pena di inammissibilità: tale disposizione non avrebbe senso alcuno se letta disgiuntamente dalla norma che censura la condotta colposa del debitore").

In altri termini, il requisito della c.d. "meritevolezza" è stato ridefinito dal legislatore: il parametro della "ragionevole prospettiva di adempimento" (di cui alla precedente normativa L. 3 /2012) è confluito nella nozione di colpa, diventando il criterio fondamentale per valutare la condotta del debitore.

Nella interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza, il consumatore, pur non essendo un operatore specialistico, è tenuto ad agire con l'ordinaria diligenza, ponderando la proporzionalità dei debiti assunti rispetto alle proprie capacità reddituali e patrimoniali; la colpa grave emerge sia sotto il profilo quantitativo (imprudente e progressiva reiterazione del ricorso al credito), sia sotto quello qualitativo (consapevolezza o colpevole ignoranza di non poter far fronte alla massa delle obbligazioni accumulate). Di contro, la colpa resta lieve – e il piano ammissibile – solo quando il debitore abbia fatto affidamento in modo ragionevole sulle proprie capacità di adempimento o qualora la crisi sia dipesa da eventi fattuali imprevedibili e sovrastanti.

In tale prospettiva, la pretesa del debitore di elidere la propria colpa addebitando agli istituti di credito una superficiale valutazione del merito creditizio è priva di pregio.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: *“non si può condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest’ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda. I due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato «il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate» nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall’eventuale profilo di colpa del finanziatore. Ciò posto, allora, stabilire un correlazione condizionante tra i due profili – tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente, «la violazione del merito creditizio ... porta ad elidere la gravità della colpa del debitore» – significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, dall’art. 69 c.c.i.i., che – nei suoi due commi – definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme)”* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.07.2025, n. 21048).

Applicando i principi enunciati al caso di specie, gli elementi acquisiti agli atti non consentono di escludere la colpa grave del nel determinare il proprio sovraindebitamento.

Dall'esame del piano e della relazione dell'OCC è emerso che, nel solo arco temporale 2022–2023, il debitore ha contratto una fitta e ravvicinata serie di finanziamenti (con Findomestic, Agos Ducato, CA Auto Bank, Santander, carte rateali e la cessione del quinto stipulata con Banca di Sconto/IBL), determinando un rapido ed insostenibile incremento del carico rateale mensile a fronte di flussi reddituali palesemente incapienti.

Queste assunzioni di debito, non appaiono giustificate, o quantomeno tanto non emerge dalla relazione e dagli atti successivi depositati, da esigenze superiori ed insopprimibili di vita o di salute proprie o della propria famiglia. F

Per contro, le circostanze esterne invocate dal ricorrente non presentano alcun nesso eziologico con la genesi del passivo accumulato.

Il richiamo all'emergenza pandemica da COVID-19 e alle relative restrizioni sull'attività di assistente di volo è privo di rilevanza, giacché le obbligazioni sono state assunte nel biennio 2022–2023, ossia in un'epoca in cui il periodo emergenziale si era ormai concluso.

Allo stesso modo, le vicende connesse alla separazione coniugale non hanno potuto incidere sulla contrazione del debito, considerato che la relativa sentenza è intervenuta solo in data 13.06.2025 e il cambio di residenza si è perfezionato il 12.01.2026.

La situazione di sovraindebitamento è dunque imputabile alla sola condotta imprudente del debitore, che ha fatto un ricorso seriale ed incontrollato al credito, sproporzionato rispetto alla propria capacità reddituale.

La sussistenza della colpa grave di cui all'art. 69 CCII costituisce ostacolo insuperabile all'omologazione del piano di ristrutturazione proposto, imponendo il rigetto del ricorso.

Per quanto concerne le spese del procedimento, si ritiene, che il complesso e variegato panorama giurisprudenziale sulle norme del codice della crisi ed in particolare i differenti orientamenti presenti in ordine alla meritevolezza, ragione della decisione, siano ragioni idonee a giustificare una declaratoria di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe:

- 1) Rigetta la richiesta di omologa del piano del consumatore presentata da
- 2) Dichiarare la inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 21.06.2026;
- 3) Compensa le spese di lite per quanto in parte *motiva*.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 10.09.2026

Il Giudice

Elmelinda Mercurio